



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Istituto Omnicomprensivo Statale IC - IPSS Polla
Via Campi, 1 - 84035 Polla (Sa)
Tel 0975376006-05
saic872009@istruzione.it - saic872009@pec.istruzione.it

CF: 92006830654 – Codice Ministeriale: SAIC872009 – CODICE IPA: istsc_saic872009
IBAN: IT10R081547632000000899443 - Conto di Tesoreria: 316331Codice Univoco Ufficio: UF8XBP



ISTITUTO OMNICOMPRESIVO STATALE IC - IPSS POLLA - -POLLA
Prot. 0001559 del 29/03/2022
I-1 (Uscita)

**Alle famiglie
E p.c. al personale docente e ATA
al DSGA
sito web
Atti**

Oggetto: Sintesi nuove disposizioni nelle istituzioni scolastiche, Decreto Legge n. 24 del 24/03/2022

Di seguito una sintesi delle principali decisioni di interesse scolastico assunte con DECRETO-LEGGE 24 marzo 2022, n. 24, entrato in vigore dal 25 marzo 2022 in merito a:
“Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”.

Art. 6- Graduale eliminazione del green pass base - Comma 3: accesso in ambito scolastico, educativo e formativo:

A decorrere dal 1° aprile 2022, resta in vigore quanto stabilito dall'art. 9-ter.1 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 rinviando al 30 aprile il termine di validità di quanto disposto, pertanto,

Dal 1 al 30 aprile 2022, chiunque accede alle strutture della scuola e' tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test (cosiddetto green pass base)

ART. 8 Comma 4 “Obbligo vaccinale per il personale della scuola...”

1. Per tutto il personale scolastico, fino al 15 giugno 2022, resta l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2. La somministrazione della dose di richiamo dovrà effettuarsi entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19

2. L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di esenzione relative a particolari condizioni cliniche documentate e attestate dal proprio medico curante di medicina

generale ovvero dal medico vaccinatore. In tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita.

Per tutti gli altri casi si rinvia alla lettura attenta del Decreto Legge in oggetto.

Art. 9 Nuove modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARSCoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo

1. A decorrere dal 1° aprile 2022, fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021-2022, ferma restando per il personale scolastico l'applicazione del regime dell'autosorveglianza nella gestione dei contatti stretti tra gli alunni a seguito della positività all'infezione da SARS-CoV-2, resta fermo:

lo svolgimento in presenza delle attività educative e didattiche;

la possibilità di svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, ivi compresa la partecipazione a manifestazioni sportive.

In presenza di almeno **quattro casi di positività** tra i bambini e gli alunni presenti nella sezione o gruppo classe:

l'attività educativa e didattica prosegue in presenza per tutti e i docenti e gli educatori nonché gli alunni che abbiano superato i sei anni di età utilizzano i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19.

Alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, **al quinto giorno successivo all'ultimo contatto**, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2.

In questo ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con una autocertificazione.

Nella scuola secondaria di primo grado (articolo 4, comma 3, l decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59)

in presenza di almeno **quattro casi di positività** tra gli alunni presenti in classe:

l'attività didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, da parte dei docenti e degli alunni, per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19.

Alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2.

In questo ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con una autocertificazione.

CASI POSITIVI

Gli alunni delle scuole primarie, delle scuole secondarie di primo e secondo grado in isolamento possono seguire l'attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata (DDI).

IMPORTANTE

La richiesta va effettuata dalla famiglia accompagnata da specifica certificazione medica attestante le condizioni di salute dell'alunno e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alla didattica digitale integrata (DDI).

La riammissione in classe degli alunni risultati positivi è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo (non autosomministrato) effettuato anche in centri privati a ciò abilitati.

MISURE DI SICUREZZA

Fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021-2022, continuano ad applicarsi le seguenti misure di sicurezza:

a) e' fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva, fatta eccezione per i bambini sino a sei anni di eta', per i soggetti con patologie o disabilita' incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attivita' sportive;

b) e' raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;

c) resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se positivi all'infezione da SARS-CoV-2 o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°.».

Le precedenti disposizioni impartite ai sensi dell'articolo 3-sexies del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2022, n. 18, e' abrogato a decorrere dal 1° aprile 2022 e le misure adottate ai sensi del citato articolo 3-sexies sono ridefinite in funzione della presente disposizione.

Valutazione degli apprendimenti, periodica e finale, svolta in presenza o a distanza nell'anno scolastico 2021/2022:

La Valutazione degli apprendimenti, periodica e finale, oggetto dell'attività didattica svolta in presenza o a distanza produce gli stessi effetti delle attività previste per le istituzioni scolastiche del primo ciclo e segue il Protocollo di valutazione dell'istituzione scolastica di appartenenza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Sabrina Rega

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa)

(Ex. Art.3 comma2, D.lgs 39/93)